

COMUNE DI AMALFI
PROVINCIA DI SALERNO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dell'originale in prima battuta con macchina da scrivere

Sessione straordinaria Seduta in 1^a Convocazione
N. 22 del 21 gennaio 1974

OGGETTO: Regolamento di Polizia Urbana

SINDACO - Presidente: On.le dott. Tommaso Biamonte
sig. Attilio Amendola - prof. Andrea Amendola - sig.
Consiglieri presenti: Antonio Gambardella - Sig. Vincenzo Gambardella -
Sig. Antonio Cratella - Sig. Pietro Spada - Sig. Alfredo Laudano - dott.
Antonio Pinto - dott. Andrea Florio - Sig. Andrea Dipino - dott. Babaven-
tura Comara - sig. Pisciottelli - Sig. O. Buonocore - Dr. G. Gargano -
Consiglieri assenti: Sig. S. Purina - sig. A. Franzese - sig. V. Colavope
Consiglieri Assenti: On.le avv. Francesco Amodio
sig. Ezio Falcone.
Segretario Comunale: sig. Michele Martini

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia di deliberazione, con il numero e la data suindicati, è stata ricavata con decalco dall'originale scritturato a macchina in prima battuta, che forma il registro permanente delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Attesta, inoltre, che altra copia è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune ai sensi delle vigenti disposizioni e che, il certificato relativo è trascritto sulla quarta facciata del presente foglio.

11 26 gennaio 1974

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. di Prot. 11 19

ALLA PREFETTURA DI

La presente deliberazione, si trasmette (1)

IL SINDACO

- (1) Per le deliberazioni non soggette a speciale visto:
Ai sensi del disposto dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
Per le deliberazioni soggette a speciale visto.
Per l'approvazione da parte di codesta Prefettura.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dell'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compreso i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo di Polizia Municipale.

Gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Accederanno nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze delle Autorità, attenendosi al disposto all'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di commercio, magazzini locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con le disposizioni regolamentari, o con ordini impartiti dalle autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e recuperabili fiscalmente in conformità dell'art. 153 del T.U. della legge Comunale e Provinciale n. 148 del 4.2.1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericolo alle persone, l'agente che ha contestato l'infrazione provvederà a segnalarlo alle Autorità competenti qualora non provveda il trasgressore, affinché si elimini l'ingombro o il pericolo. Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso.

- Art. 3 - Disposizione di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.
- Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:
- a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permessi e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con facoltà all'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni di sospendere o revocare a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e) le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II° - DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Occupazione di aree pubbliche -

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, in qualsiasi spazio adiacente, soprastante o sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerati permanenti; le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari già deliberate di massima dal Consiglio Comunale e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo la approvazione di volta in volta del Consiglio Comunale e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi, e nei modi indicati all'art. 6 -

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettate dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 5 - Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche.

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto, in casi eccezionali, essere rinnovate e per giustificati motivi.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 6 - Sospensione e revoca delle concessioni -

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di aree o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico. Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, la Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 7 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea sarà pagata direttamente dal personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta. La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le operazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alle condizioni che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente cessate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità del concessionario per eventuali danni a terzi.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 9 - Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Amministrazione Comunale. E' pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dell'Autorità Comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino ai luoghi di scarico.

Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 10

- Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica -

L'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere consentito davanti ai negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservato alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata, e di almeno m. 1,50 in ogni caso.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

I tavoli e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, e colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 11

- Installazione di tende solari -

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 50 della larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2 -

Per quelle dei piani superiori come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure

di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se c'è interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 12 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa -

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione, possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che vi producano abbagliamento. E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m. 1,50.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenze municipali, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 10.000 -

Art. 13 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi -

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 14 - Fiere e mercati -

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale.

La concessione della licenza per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6.

La designazione dei posti di vendita sul pubblico mercato sarà fatta direttamente dall'Ufficio di Polizia Municipale.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può essere in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello perseguito; non possono da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e, comunque, ad un'altezza non inferiore a: cm. 70 dal suolo.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 15 - Commercio ambulante -

Il commercio ambulante potrà essere fatto soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolari contingenz⁹.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocivvia, curve, nè in altre località ove possono recare intralcio

alla circolazione.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 16 - Mercati di gente d'affari -

I mercanti, negozianti e gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -
- Oblazione in via breve £. 1.000 -

Art. 17 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su arce pubbliche -

Fermo le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio di licenze per spettacoli, proiezioni e trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifica e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -
- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 18 - Installazione di chioschi ed edicole -

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a m. 25 dagli incroci e a m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -
- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 19 - Divieto di giochi sul suolo pubblico -

Sul suolo pubblico ^{adibito} a transito, sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali per compiere qualsiasi esercitazione sportiva.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli o scivolare con o senza pattini sul terreno coperto di ghiaccio o neve.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 20 - Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e linee telefoniche -

Il collocamento di condutture di energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che vi si dovessero apportare sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme del regolamento Comunale e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le menzole ed i puli di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorre per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché di riparazioni di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno

date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo e il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno sostituire o ripararsi in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -

- Oblazione in via breve £. 10.000 -

CAPO III° - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI -

Art. 21 - Disposizione di carattere generale -

Forme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacce e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 22 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche -

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo di rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 23

- Disposizioni per i commercianti ambulanti -

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori e incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o di industria.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 24

- Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale -

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed in ogni altro simile accessorio o di pertinenza degli edifici; devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materia che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 25

- Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe -

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 26

- Trasporto di materiale di facile dispersione -

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come arena, calcina, carbone, terre e detriti, stragmagli, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare e scaricare merci o qualsiasi oggetto per carico della casa o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questo dovrà essere subito immediatamente rimosso a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci ed oggetti per i quali venno ad insudiciarsi il suolo pubblico.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

- Art. 27 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli od autoveicoli su aree pubbliche -
E' proibito, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono altresì vietati, in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -
- Art. 28 - Divieto dell'esercizio di attività artigiane ed industriali in aree pubbliche -
E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere.
- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -
- Art. 29 - Pulizia delle vetrine -
L'occupazione con le scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30.
- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -
- Art. 30 - Disposizioni riguardanti gli animali -
E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
E' vietato allevare o lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.
Il transito dei gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 31 - Divieto di getto di opuscoli e foglietti -

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 32 - Divieto della segatura e spaccatura della legna -

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 33 - Manutenzione degli edifici -

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e delle serrande prospicienti l'esterno, l'androne e le scale.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta che venga dalla Autorità Comunale riconosciuta la necessità.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -

- Oblazione in via breve £. 10.000 -

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancature in genere, di apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni ai passanti.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario dell'insegna.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del trasgressore.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -
- Oblazione in via breve £. 3.000 -

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza o altezza.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 34

- Collocamento dei cartelli ed iscrizioni -

Salve le norme del regolamento edilizio e di quello del precedente Art. 12 il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anch'è luminose, ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporanea, è subordinato alla concessione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, delle bellezze panoramiche e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita, l'apposizione di iscrizione ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -
- Oblazione in via breve £. 10.000 -
Art. 35 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative -

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative, lungo le vie, sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione della civica Amministrazione e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafe e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -
- Oblazione in via breve £. 10.000 -
Art. 36 - Ornamento esterno ai fabbricati -

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri, è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscono di adatti accorgimenti ed adottino comunque, le occorrenti precauzioni.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -
Art. 37 - Depositi in proprietà privata -

Nella proprietà privata esposta alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuocia all'estetica ed al decoro della città.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 38 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni -

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permesso fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche o luoghi aperti al pubblico se gli oggetti sciorinati, distesi ed appesi, siano visibili dal suolo pubblico:

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 39 - Spolveramento di panni e tappeti -

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e delle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed antidi interni lo scuotimento o spolveramento sarà consentito sino alle ore 9.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, che sono consentite dal presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 40 - Manifesti e scritte -

Sono vietate le scritte sui muri e su pubblico selciato, nonchè l'affissione dei manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti.

E' altresì vietato, tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 41 - Decenza pubblica e personale -

In pubblico è vietato mostrare nudità, piaghe o deformazioni riluttanti, vestire abiti macchiati di sangue o comunque, indecenti e sdraiarsi.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Tutti gli esercenti di caffè, trattorie, cantine, luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, idonei servizi igienici a disposizione degli avventori.

Detti locali devono essere costantemente tenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo od arrecare danno ai locali destinati ai pubblici servizi di decenza, nonchè agli oggetti che vi si trovano.

E' vietato allontanarsi dai suddetti locali senza aver prima rimesso gli abiti completamente in ordine.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 42 - Bagni -

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.

E' vietato svestirsi e bagnarsi in vista del pubblico o circolare in costume da bagno fuori dagli stabilimenti e delle zone a ciò destinate.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi e stabilisce le norme degli stabilimenti di bagni costruiti sulle rive dei fiumi o lungo i litorali marini compresi nel territorio comunale.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 43 - Maltrattamento di animali -

A norma dell'Art. 1 della legge 12.6.1913 n. 611, sono vietati gli atti crudeli su animali, impiego di animali che per vecchiezza, ferita o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazi di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accerchiamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Denuncia alla magistratura.

Art. 44 - Bestie macellate e trasporto carni -

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.

Gli esercenti di macelleria, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carni o recipienti coperti, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Comunale di Igiene ed eliminare dalla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 45 - Pattumiere e recipienti con rifiuti -

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 46 - Viali e giardini pubblici -

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipodi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione di corsi dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole, sdraiarsi sulle panchine o sedersi sulle spalliere delle medesime;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
- f) Giocare a palla, bocce, a tamburelle, a cerchietti,

a biglie con birilli, pattinare od esercitare qualsiasi altro gioco che possa comunque arrecare molestia, pericolo o danno a persone o cose;

- g) Qualsiasi competizione sportiva, nei viali o giardini pubblici. E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 47 - Vasche e fontane -

E' proibito gettare nelle vasche o fontane pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 48 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse -

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e i manufatti, sia pubblici che privati.

- Denuncia alla magistratura.

Art. 49 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità -

E' vietato sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica

illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi di acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 50 - Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico -

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nella parte abitata della città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. E' comunque assolutamente vietato di effettuare la recinzione con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA -

Art. 51 - Esercizio di mestieri, arti ed industria -

Chi esercita un'arte, mestiere o industria ed esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni cautela per evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 7 dal 1° ottobre al 30 aprile, e dalle ore 14 alle ore 16 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 21 e le ore 7 e tra le ore 14 e le ore 17 dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumore o di disturbo.

E' vietato altresì esercitare mestieri o attività che comunque comportino l'uso di sostanze nocive alla pubblica e privata salute, mediante emissione di vapori, di odori nauseanti, ecc..

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del Sindaco perchè gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi o per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione ed appor- tare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste. Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 52 - Impianti di macchinari -

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta, dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente

e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento.
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso.
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagatosi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulgaglie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e delle finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 53 - Funzionamento di motori in case di abitazione -

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili.

I lucidatori, ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producono rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 21,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 7,00 e dopo le ore 20,00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'Autorità Comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al comma 3° dell'art. 53.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade e nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori inutili.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 54 - Rumori in case di abitazione -

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare comunque disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22 alle ore 7 e dalle ore 14 alle ore 17 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 21 alle ore 7 e dalle ore 14 alle ore 16 del 1° ottobre al 31 marzo.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 55 - Uso di strumenti sonori -

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 56 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori -

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 57 - Venditori e suonatori ambulanti -

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori dei giornali, i quali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonchè nomi propri, quantunque effettivamente enunciate negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura enunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo di giornale in vendita.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbi per chi lavora, studia o è ammalato.

Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti o sostare successivamente a meno di 100 metri

dalla sosta precedente.

Gli esercenti di mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

Ai venditori, sia a posto fisso che ambulante, che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 58 - Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci.

Sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonchè le grida ed i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 59 - Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica -

E' vietato, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire e mordere chicchessia.

Nel caso sopradetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 60 - Suono delle campane -

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -

- Oblazione in via breve £. 1.000 -

Art. 61 - Sale da ballo, cinema e ritrovi -

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, oltrechè dall'Autorità di P.S., anche dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 62 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13.

b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.

Il suono degli apparecchi dovrà però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 63 - Carovane di nomadi -

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle Autorità Comunali.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

CAP. VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 64 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

Le aziende che esercitano la produzione, la tra-

sformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni delle R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, nonché alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto Ministeriale 31 luglio 1934, ed alle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940 n. 635 ed ogni altra disposizione in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di licenza del Sindaco. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero intridume, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastiche e derivati. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 65

-Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili di cui al presente articolo devono essere a piano terreno, con ingresso alla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini superanti i metri cubi 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperta.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 66 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materia resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate condotte di fumo. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone. Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dover ingiungere:

- a) le bombole di gas propano liquido dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione o quando, non in nicchie chiuse ermeticamente, verso l'interno del locale od areato direttamente verso l'esterno.
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno.
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzato con materiale resistente all'usura od all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione che all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

d) evitare la fuoriuscita di gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 67 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili.

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 68 - Autorimessa -

Le autorimesse, sia pubbliche che private, dovranno osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31.7.1934. Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

- Denuncia alla Magistratura -

Art. 69 - Fucine e Forni -

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difese con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio. La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 70 - Bocche d'incendio -

I locali di cui all'art. 66 - 68 e 69 dovranno essere provveduti di impianto antincendio, secondo le prescrizioni impartite dal Comando del Corpo di Vigili del Fuoco, e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spesa di coloro che li usano restandone però responsabile anche il proprietario.

- Denuncia alla Magistratura -

Art. 71 - Uso di fiamma libera -

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamma libera per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade e i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 72 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 73 - Mine -

Salvo quanto si dispone dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo Regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è proibito praticare mine in vicinanza dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

- Denuncia alla Magistratura -

Art. 74 - Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio -

Nel caso di incendi, gli abitanti del locale incendiato e i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente e lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo di guardia dei Vigili del Fuoco o, in mancanza, alle Autorità locali. Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i Vigili del Fuoco. La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti, o a chi ne fa le veci, e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa. E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione della Autorità dirigente e per solo uso dei Vigili del Fuoco, quegli utensili che possano contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire. I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

- Denuncia alla Magistratura -

Art. 75 - Animali pericolosi -

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti a guinzaglio e non potranno essere mai abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare

molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per tre giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda. Anche i cani che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorità Comunali. Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 76 - Strumenti da taglio -

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -

- Oblazione in via breve £. 1.000 -

Art. 77 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi -

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne frangano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 78 - Trasporto di acqua gassata e di seltz -

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture, per qualsiasi motivo dei contenitori.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

- Art. 79 - Protezione da schegge -
Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia-pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.
- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -
- Art. 80 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -
- Oblazione in via breve £. 5.000 -
- Art. 81 - Manutenzione di aree di pubblico transito -
Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie e telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -
- Oblazione in via breve £. 5.000 -
- Art. 82 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione -
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari. Questi dovranno rimanervi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno es-

sere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materialè qualsiasi. Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

- Ammenda da £. 30.000 a £. 200.000 -

- Non conciliabile -

Art. 83 - Insegne, persiane, vetrate di finestre -

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 84 - Materiale di demolizione -

E' proibito gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 85 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili -

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 86 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive -

Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano esse eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate a norma di legge.

- Denunzia alla Magistratura -

Art. 87 - Illuminazione di portici, delle scale e degli anditi -

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dalle Autorità di Pubblica Sicurezza; quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che non rimanga aperto

che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 88 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio -

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in moto -
 - 2) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate -
 - 3) salire quando la vettura sia segnalata completa -
 - 4) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni -
 - 5) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura -
 - 6) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture -
 - 7) sputare all'interno delle vetture -
 - 8) portare oggetti che per natura, forma o volume possono riuscire molesti o pericolosi, sudici che possono imbrattare i viaggiatori -
 - 9) essere alterati da bevande alcoliche, essere sudici o vestiti in modo indecente, avere segni evidenti di malattie che destano ribrezzo o disgusto -
 - 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare -
 - 11) portare cani o altri animali -
 - 12) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina -
 - 13) fumare nell'interno e sulle piattaforme delle vetture. I viaggiatori sono tenuti a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.
- Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle appropriate maniglie, manocorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione -
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri -
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri -

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -

- Oblazione in via breve £. 1.000 -

CAPO VII° - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI -

Art. 89 - Licenza per il commercio di vendita al pubblico -

Chiunque intende esercitare il commercio di vendita di qualsiasi merce all'ingrosso o al minuto, deve munirsi della speciale licenza prescritta dal R.D. L. 16.12.1926, n.2474, convertito nella legge 18.12.1927, n.2501.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio prima di aver ottenuto la necessaria autorizzazione a generi per i quali non fu rilasciata la licenza di vendita.

- Denuncia alla Magistratura -

La licenza di commercio deve essere esposta in modo ben visibile nel locale pubblico.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 90 - Pesatura delle merci -

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilancie e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore; idoneo e sufficiente involucro dovrà essere preventivamente pesato e non deve essere conteggiato sul peso netto e prezzo della merce venduta.

In questo caso ne dovrà essere impiegato un solo foglio di misura proporzionato al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 91 - Vendita e scorta delle merci -

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima; nè possono essere occultati in alcun modo. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 92 - Vendita del pane -

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domanda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 93 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi-surrogati -

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, nonchè il prezzo e qualità, quando prescritto.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 94 - Esalazioni di merce -

I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perchè vengano **attenuate** mediante immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, nonchè eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 95 - Tabella per la vendita delle carni -

Oltre alle tabelle esterne ed interne che, in conformità dell'art. 6 R.D.L. 26.7.1930, n. 1458, debbono contraddistinguere in modo chiaro e ben visibile al pubblico gli esercenti delle carni fresche e di quelle congelate; vi dovrà essere nell'interno degli stessi esercizi, ed ugualmente ben visibile, una tabella indicante la qualità ed i prezzi delle carni esposte in vendita.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 96 - Tabella per la vendita del combustibile -

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 97 - Requisiti dei locali di vendita -

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 98 - Località per l'impianto di esercizi commerciali -

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto e il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito con:

- Ammenda da £. 12.000 a £. 100.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 99 - Usò di contrassegni del Comune -

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta della Amministrazione Comunale, salvo deleghe autorizzate.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -
- Oblazione in via breve £. 5.000 -

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE -

Art. 100 - Esercizio del commercio ambulante -

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. I produttori che intendono valersi di speciali agevolazioni dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.

- Denuncia alla Magistratura -

Art. 101 - Preavviso di cessazione di servizio -

Il titolare di qualsiasi esercizio autorizzato dal Comune che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -
- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 102 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita -

I rivenditori ambulanti nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici non destinati a luoghi di vendite dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 103 - Vendita ambulante di genere commestibile -

Per la vendita di generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'Ufficio di Igiene e dell'Ufficio Veterinario per gli alimenti di origine animale.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -
- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 104 - Requisiti dei carretti della vendita ambulante -

I veicoli a mano per la vendita ambulante nei luoghi autorizzati devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di mt. 2,25 comprese le stanghe e la larghezza di mt. 1 e cm. 20 compresi i mozzi delle ruote e devono portare la indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto nè superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -

- Oblazione in via breve £. 1.000 -

CAPO IX° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI -

Art. 105 - Esercizio di mestieri ambulanti -

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di P.S. senza prima aver ottenuto l'apposita licenza dell'Autorità Comunale.

Per i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori e simili, sulla licenza saranno trascritte le annotazioni relative al pagamento della tassa se dovuta per l'occupazione del suolo pubblico, e per i lustrascarpe, i facchini di piazza, i fattorini di albergo in servizio presso le stazioni ferroviarie, i venditori ambulanti di giornali, riviste e simili, anche il richiamo alle norme contenute nel presente articolo.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con la offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato di esercitare fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di Regolamento.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 106 - Esercizio di guide pubbliche -

Anche le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di Musei o edifici Monumentali oltre che conseguire la licenza dell'Autorità di

P.S. dovranno ottenere la licenza del Sindaco. Sulla licenza, in cui dovranno richiamarsi tutte le norme stabilite al comma 3° dell'articolo precedente, verranno indicati quali siano i Musei e i Monumenti e le Gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare. Le guide pubbliche nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare continuamente un distintivo del modello approvato dal Sindaco.

Le guide pubbliche e i venditori di oggetti d'arte de bitamente autorizzati non potranno sostare che nei pressi dei Monumenti e dei Musei designati dal Sindaco nei rispettivi permessi.

- Ammenda da £. 6.000 a £. 20.000 -

- Oblazione in via breve £. 2.000 -

Art. 107 - Lustrascarpe e venditori di giornali -

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e con il sedile. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere le esposizioni dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località dove ragioni di transito non si oppongono, potrà essere consentita l'esposizione anche su un apposito quadro da collocare a filo di muro.

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -

- Oblazione in via breve £. 1.000 -

Art. 108 - Addetti al trasporto bagagli -

Gli addetti al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme

con la indicazione "Portabagagli". La piastra dovrà essere con forme al modello depositato presso l'Ufficio di Polizia Municipale. Gli addetti al trasporto bagagli di servizio all'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando prestino servizio all'esterno. Sul berretto e sulla giubba dovrà portarsi una piastra metallica con la indicazione del numero di matricola.

- Ammenda da £. 4.000 a £. 10.000 -

- Oblazione in via breve £. 1.000 -

Art. 109 - Baracche per pubblici spettacoli -

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli diver-

timenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico. Le baracche e i loro arnesi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, se condo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio Comunale della nettezza pubblica, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) - attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) - di tenere aperte le baracche oltre le ore 23 dal 1° ottobre al 31 marzo ed oltre le ore 24 negli altri mesi dell'anno.

Il Sindaco potrà per altro stabilire caso per caso anche un diverso orario.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Oblazione in via breve £. 5.000 -

Art. 110 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti -

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Di regola, quando non sia altrimenti disposto per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno. Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revoccherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato. Inoltre, la revoca avviene quando

il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare me diante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale. Le concessioni e autorizzazioni del presente regolamento, non autorizzate per un periodo di giorni 30 si intendono decadute.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno preventivamente sottoposte al parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO X° - VARIAZIONE DI FAMIGLIA - MANIFESTAZIONI CON CORTEI -

Art. 111- Denuncia variazione di famiglia e di abitazione -

Le variazioni della composizione della famiglia, nel le persone dei conviventi o della abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

- Ammenda da £. 10.000 a £. 50.000 -

- Oblazione in via breve £. 3.000 -

Art. 112- Cortei funebri -

I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto, dovranno percorrere l'itinerario più breve rispettando la segnaletica stradale per raggiungere la chiesa, dove il corteo deve essere sciolto.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Non conciliabile in via breve -

Art. 113- Processioni - Manifestazioni -

Le processioni religiose o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concor dati con il Comando della Polizia Municipale, e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

- Ammenda da £. 15.000 a £. 100.000 -

- Non conciliabile in via breve -

CAPO XI° - PENALITA'

Art. 114- Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende -

Le trasgressioni alle norme del presente regolamen

to sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. in particolare, questo dovere spetta agli Agenti di Polizia Municipale.

Dette trasgressioni, a prescindere dalle pene stabilite dal Codice Penale e da altre leggi penali, quando costituiscono reato, sono punite, a norma degli artt. 106 e 109 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, modificato dalla legge 9 giugno 1947, n. 530 con l'ammenda da £. 800 a £. 200.000 dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 115 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio -

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 116 - Inesecuzione di ordinanze -

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge Comunale e Provinciale, salve le diverse maggiori pene previste dal Codice Penale, da altre leggi o regolamenti generali e speciali, che risultassero violate dal fatto contravvenzionale, è punito con l'ammenda da £. 30.000 a lire 200.000 - Oblazione £. 10.000.

Art. 117 - Oblazione contestuale -

Ai sensi della legge Comunale e Provinciale, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento possono essere conciliate all'atto stesso della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente regolamento, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore indicando, anche nella matrice, le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.

Art. 118 - Oblazione in sede amministrativa -

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi,

ai sensi della legge Comunale e Provinciale, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal presente regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco e presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Art. 119 - Risarcimento danni -

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisce alle eque richieste avanzate dal danneggiato. Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che lo costituisce.

Art. 120 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni.-

I funzionari e gli Agenti nell'atto accertano l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione e che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alle competenti Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione della autorità medesima, che a riguardo darà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata successivamente in sede amministrativa le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle opere incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

non

Per le merci deperibili e che possono conservarsi, può

essere disposta la vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 121 - ^{Al} sensi della legge 317 del 3.5.1967, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, che, ove non corrisposto, sarà reperito con esecuzione coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 122 - Sospensione delle licenze -

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rinzioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionali;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere la durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAP. XXII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Art. 123 - Entrata in vigore del regolamento -

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, i manifesti, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con le stesse.

Del che il presente verbale che, ~~per essere approvato~~
~~e sottoscritto~~

Firmati { Il Sindaco: Tommaso Biondo
Il Consigliere ansiano:
Il Segretario Comunale: Michele Martini

COPIA DEL CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE:

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la pubblicazione della sujestesa deliberazione è stata iniziata in data odierna, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 580.

li 26 gennaio 19 74

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ~~Michele~~ M. Martini

COPIA DEL CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo - di mercato (oppure) dal giorno al giorno che contro la medesima nessun reclamo o opposizione è stato presentato. (oppure)

li 19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio.

li 26 gennaio 19 74

Visto IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREFETTURA DI


GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

REGIONE
Prov. 27/28
li 5-7-74
Dir: 7-74
19/100

N. di Prot. - Div.
N. di Registro.
Visto ed approvata dalla G. P. A.
in seduta del
IL PREFETTO-PRESIDENTE

Visto

IL PREFETTO





COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione

Prot. n.

Data

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: N. **152** del **24/4/89**
Ratifica delibera C.C. n. 121 del 9/3/1989 ad oggetto:
Integrazione art. 13 R.P.U. - "rovv"

L'anno millenovecento **ottantenne** e questo giorno **vantiquattro** del mese di **aprile** alle ore **19,15** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **15/4/1989**, n. **2519**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **stra** ordinaria ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Presiede la seduta il sig. **Casera Giuseppe**

Dei consiglieri sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **9** come segue:

	COGNOME E NOME	Pre- senti		COGNOME E NOME	Pre- senti
1	Casera Giuseppe	SI	11	De Luca Giuseppe	NO
2	Accapora Luigi	SI	12	De Riso Rita	SI
3	Amendola Andrea	SI	13	De Roberto Giuseppe	SI
4	Anastasio Giuseppe	SI	14	Fransese Andrea	SI
5	Anastasio Luigi	NO	15	Iovienco Rosa Maria	SI
6	Brosicaglin Edoardo	NO	16	Laudano Alfredo	SI
7	Camella Giovanni	NO	17	Napoli Antonio	SI
8	Cretella Andrea	NO	18	Pacileo Bruno	NO
9	Crisciolo Michele	NO	19	Proto Gaspare	NO
10	D'Amato Vincenzo	NO	20	Spada Pietro	SI

Giustificano l'assenza i sigg.

Dott.ssa Licia Domini

Assiste il Segretario Comunale Sig.
Incaricato della redazione del verbale.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Vista la delibera di G.M. in oggetto menzionata;
Ritenuto legittimo ed opportuno il ricorso all'art. 140
T.U.L.C.P. 1915, L. 148;
Ricordata la L.R. n. 26/1986;
Con voti favorevoli n.11 palesemente espressi per alzata di
mano;

DELIBERA

- di far propria la delibera di G.M. n. 121 del 9/3/89 ad
oggetto: "Integrazione art.13 R.P.U. - Provv.", esaminata dal
CO.RE.CO. prot. 3117E seduta del 6/4/89 verb. 63 dec.256 con
la seguente decisione: "H.O. come proposta al Consiglio
Comunale".

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Carrara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

dr. Andrea Amendola

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Licia Donini

F.to


F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

- 4 MAG. 1989

Dal Municipio, li

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **- 4 MAG. 1989** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li **- 4 MAG. 1989**

IL SEGRETARIO COMUNALE




pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario comunale certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953

ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

APPROVAZIONE



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N. 1979

Li, 21 Marzo 1989

OGGETTO: Integrazione art.13 R.P.U. -

Al Signor

= AMALFI =

e p.c. Al Comando VV.UU. = SEDE =

Si comunica che la Giunta Municipale, con delibera n.121 del 9.3.1989, resa di immediata eseguibilità, ha provveduto ad integrare l'art. 13 R.P.U. nel senso che le disposizioni dallo stesso previste si applicano "anche ai suoli di proprietà privata esterni alle superfici di vendita degli esercizi commerciali".

Tanto si comunica per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

IL SINDACO
- Avv. Giuseppe Camera -

Al Comando VV.UU. che legge per conoscenza si trasmette copia della delibera di G.M. n.121/89 -



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione

Prot. n.

Data

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 121 del 9/3/1989

OGGETTO: Integrazione Art. 13 R.P.U. - Provvedimenti.

L'anno millenovecento ttantanove il giorno nove
del mese di marzo alle ore 10.30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Signor avv. Giuseppe Canera
nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

	Presenti	Assenti
1) <u>avv. Giuseppe Canera</u> - Sindaco	<u>SI</u>	
2) <u>dr. Andrea Amendola</u> - Assessore effettivo	<u>SI</u>	
3) <u>dr. Giuseppe De Roberto</u>	<u>SI</u>	
4) <u>dr. Luigi Aonampa</u>		<u>SI</u>
5) <u>geom. Giuseppe Anastasio</u>	<u>SI</u>	
6) <u>sig. Pietro Spada</u> - Assessore sup.	<u>SI</u>	
7) <u>sig.ra Rita De Riso</u>	<u>SI</u>	
Totale		

Assiste il Segretario Comunale Sig. dr. Gerardo Bellino
incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

LA GIUNTA

- Visto che l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci e derrate è consentita esclusivamente su autorizzazione comunale ai sensi dell'art.13 R.P.U. modificato con delibera di CC n. 108 del 28/11/1988, esecutivo;
- Constatato che l'applicazione del suddetto art. 13 R.P.U. ha suscitato inconvenienti per quanto concerne i suoli di proprietà privata esterni agli esercizi commerciali che risulterebbero non chiaramente disciplinati dalla norma surrichiamata;
- Rilevata l'opportunità, al fine di assicurare uniformità di trattamento, di estendere la suddetta normativa anche alle aree esterne alle superfici di vendita degli esercizi commerciali;
- Considerato che tale integrazione era stata portata al vaglio del Consiglio Comunale nella seduta ultima del 20/2/1988, ma non esaminata per l'interruzione della seduta consiliare anziana;
- Ritenuto che con la ripresa della stagione turistica coincidente con le imminenti festività pasquali potranno ripetersi gli inconvenienti lamentati e le turbative conseguenti alla esposizione esterna di articoli commerciali su suoli privati;
- Considerato, altresì, che, allo stato, l'Amministrazione Comunale non intende consentire le esposizioni in parola;
- Visto il T.U.L.C.P.;
- Con i poteri di cui all'art.140 del T.U.L.C.P., stante l'urgenza,

DELIBERA

l'art. 13 R.P.U. approvata con delibera del Consiglio comunale n. 108 del 28/11/1988 è integrata come segue: "Le presenti disposizioni si applicano anche ai suoli di proprietà privata esterni alle superfici di vendita degli esercizi commerciali".

Con separata, unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Vi è impegno di spesa sottoscritto dal Rag.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to avv. Giuseppe Camera

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO

F.to avv. Andrea Anedole

F.to avv. Gerardo Bellino

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 20 MAR 1989

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20 MAR 1989 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62 - 1953.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li 20 MAR 1989
IL SEGRETARIO COMUNALE



Dal Municipio, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530 - 1947 ed art. 59 Legge n. 62 - 1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62 - 1953,
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62 - 1953

Dal Municipio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

APPROVAZIONE



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione

Prot. n.

Data

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108 del 28 novembre 1987

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento di Polizia Urbana -
Provvedimenti -

L'anno millenovecento ttantasette e questo giorno ventotto del mese di novembre alle ore 16,35 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/11/1987, n. 6775, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Avv. Giuseppe CAMERA

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19 e assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	Giuseppe CAMERA	SI		11	De Riso Rita	SI	
2	Acampora Luigi	SI		12	Laudano Alfredo	SI	
3	Amendola Andrea	SI		13	De Roberto Giuseppe	SI	
4	Anastasio Giuseppe	SI		14	Fabbricatore Matteo	SI	
5	Buscaglin Eduardo	SI		15	Franzese Andrea	SI	
6	Camelia Giovanni	SI		16	Iovieno Rosa	SI	
7	Cretella Andrea	SI		17	Napoli Antonio	SI	
8	Crisuolo Michele	SI		18	Pacileo Bruno	SI	
9	D'Amato Vincenzo	SI		19	Scarlato Mauro		SI
10	De Luca Giuseppe	SI		20	Spada Pietro	SI	

Giustificano l'assenza i Sigg. Dott. Mauro Scarlato

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Francesco D'Arriense incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

INVITA l'assessore alla viabilità Geom. Giuseppe Anastasio a relazionare sull'argomento.

Lo stesso dà lettura di una nota che si allega (A) relativa all'argomento di cui all'oggetto; Interviene il Capogruppo del MSI-DN Prof. Camelia Giovanni che fa presente che l'A.C. non ha sentito le Associazioni dei Commercianti prima di sottoporre l'argomento in Consiglio Comunale. Questo fatto è in contrasto con quanto fu esposto nelle note programmatiche dell'Amministrazione che avrebbe, prima di decidere, interpellato le varie forze sindacali e politiche. A suo avviso la decisione di portare il presente argomento in Consiglio Comunale sarebbe solo di qualche Amministratore della maggioranza. Si vuole adottare un provvedimento senza voler tener conto prima di un serio confronto con tutte le altre organizzazioni. Lamenta ancora che non vengono portati avanti i problemi di grande importanza (circumvallazione strada Valle dei Mulini-Madonna del Rosario) mentre si rivolge lo sguardo su un settore che non arreca danno a nessuno.

Chiede di avere spiegazioni del perchè di una simile proposta se dovuta per ragioni di traffico - inquinamento, igienico o per dare una nuova immagine ad Amalfi. Avrebbe desiderato conoscere di ciò che si sarebbe voluto fare caso per caso in merito all'esposizione di merci. Per quanto detto invita i consiglieri da un dibattito al fine di venir fuori con una soluzione adeguata agli interessi della Città e di coloro che esercitano il commercio.

Interviene il Presidente in risposta al Consigliere Camelia facendo presente che l'Amministrazione Comunale ha trovato questo problema sul tappeto portato avanti dall'Amministrazione Comunale precedente e dal Commissario Prefettizio e non risolto, vuoi per la precarietà, vuoi per la non facile soluzione.

L'attuale Amministrazione Comunale ha inviato un avviso ai commercianti a ricordo della scadenza per l'esposizione senza nessuna altra proroga.

Fa presente che sono state sentite le organizzazioni di competenza accogliendone anche alcuni suggerimenti, operando in tal modo senza autoritarismo.

Tiene a precisare che l'Amministrazione Comunale, sta seguendo anche gli altri problemi quale la costruzione della circumvallazione e la strada Valle dei Mulini - Madonna del Rosario.

Fa rilevare infine che non si poteva venir in Consiglio Comunale se non con un piano generale non mutilando per questo la Città ma regolamentando le esposizioni lun-

go la strada contraria.

Interviene il Consigliere della D.C. Sig. Brusciaglio che dà lettura di una nota che si allega (B).

Interviene il consigliere della D.C. Sig. Criscuolo che dà lettura di una nota che si allega (C).

Interviene il capogruppo dell'Amministrazione Comunale Sig. Rosa che tiene a precisare che si sono sentite le organizzazioni dei commercianti e che il provvedimento che si andrà a prendere non vieta la totale esposizione delle merci ma regola le stesse. L'Amministrazione Comunale ha inteso eliminare il sistema delle proroghe. Ha fatto delle proposte che varranno per tutti i suoi li del territorio comunale.

Interviene il Capogruppo della D.C. Rag. Pacileo che mentre si compiace di quanto l'Amministrazione Comunale va a proporre lamenta però il metodo usato nel senso che il suo gruppo non è stato invitato per un confronto tale da poter redigere un documento comune. Ritiene opportuno che per l'avvenire per altri problemi venga nominato un Comitato per un esame preventivo. A suo avviso in mancanza di una regolamentazione il suo gruppo dovrà astenersi dalla votazione.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione dell'assessore alla viabilità geom. Giuseppe Anastasio;

PRESO ATTO dei vari interventi;

VISTO l'art. 13 e 10 del regolamento di polizia urbana in merito alle occupazioni del suolo per l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi nonché tavoli e sedie;

Preso atto delle proposte di modifica ai predetti artt. 10 e 13;

Presenti 19

Si passa alla votazione;

a) si vota per l'abrogazione dell'art. 13 e 10 del regolamento di Polizia Urbana.

Presenti 19 votanti 19 tutti votano a favore;

b) si vota per la proposta di modifica dell'art. 13 e 10 così come allegata con delega alla G.M. per la operatività.

Presenti 19 - votanti 14 astenuti 5 a favore 11 contrari 3 (MSI),

c) si vota per la proposta del Consigliere MSI DN sig. Brusciaglio di rinviare tutto al prossimo anno 1988,

Presenti 19 a favore della proposta n. 8 (MSI DN e DC) contrari 11 (maggioranza)

VISTO l'esito delle votazioni;

DELIBERA

4) Di far proprio tutto quanto detto in narrativa;

2) L'Art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana, viene sostituito con il seguente:

a) E' tassativamente vietato la esposizione esterna ai negozi su suolo e spazi comunali o demaniali, di derrate e per esse s'intendono oltre ai generi alimentari sfusi od in confezioni sigillate, anche le verdure e quanto di vegetale commestibile anche se in confezioni sigillate.

b) è consentita la esposizione esterna ai negozi, di confezioni di frutta protette da involucri di cellophane o similare, frutta del genere di consumo previo depellamento. Dette campionature in confezione servono solo da esposizione o per la vendita integrale e non sfusa. La esposizione potrà avvenire su idonei banchi a carattere mobile e rientrabili giornalmente nello interbo dello esercizio commerciale; i banchi dovranno avere il primo ripiano di esposizione all'altezza dal suolo non inferiore a cm. 50 e non superare l'altezza massima di mt. 1,20.

c) Sulle aree e spazi comunali e demaniali per cui la Amministrazione, a richiesta degli interessati ne consentirà la occupazione provvisoria ad uso commerciale, è consentita la esposizione delle seguenti merci od articoli:

- oggetti di artigianato artistico in ceramica, porcellana, terracotta, vetro, legno, metallo, paglia, vimini, giunco, cuoio, pelle;
- oreficeria, bijotteria, coralli, cammei, conchiglie da collezione;
- oggettistica ed antiquariato;
- foulards, stoffe dipinte a mano, articoli di abbigliamento, e moda artigianato locale ed esotico;
- calzature artigianali o di rielaborazioni locali, sandali in cuoio e pelle, zoccoli in legno;
- cartoline, guide illustrate, carta a mano, stampe e dipinti sistemati su appositi espositori sempre entro la area

concessa; giornali e riviste; piante e fiori.

d) La esposizione delle merci indicate al precedente punto

c, a richiesta degli interessati, può essere autorizzata prevedendo l'impiego di espositori mobili e rientrabili giornalmente, di ferro verniciato, legno e altro metallo.

Detti espositori avranno il 1° ripiano all'altezza non inferiore a cm. 20 dal suolo e gli oggetti esposti su di essi non potranno superare l'altezza massima di mt. 2,00 dal suolo quando l'espositore occupa una sporgenza massima dalla vetrina o dalla parete del negozio di cm. 50, e non superare l'altezza massima di mt. 1,20 per le sporgenze oltre i cm. 50 dalla vetrina del negozio o dalla parete.

e) La esposizione delle merci indicate al precedente punto d, sempre su richiesta degli interessati, può essere autorizzata con l'impianto di pannelli mobili e rientrabili giornalmente, su pareti prospicienti di spiazzi pubblici, per una sporgenza massima di cm. 10 comprensiva dello spessore del pannello e dell'oggetto esposto.

f) La esposizioni di merci su suoli demaniali e comunali indicate ai punti d-e, con le modalità di cui ai punti d-e, a richiesta degli interessati, l'amministrazione potrà annualmente o semestralmente autorizzare, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- lungo la Via P. Capuano e lungo il Supp. Rua, nel tratto delimitato a monte dalla Piazzetta Spirito Santo ed a valle dalla salita degli Orafi; lungo la Via Pantaleone Comite, C.so Repubbliche Marinare; Via M. Camera, sarà consentita la sola esposizione su pannelli di cui alla lettera e.

- Sul restante territorio, sarà consentita la esposizione di cui alla lettera e, con le modalità di cui alla lettera d, la occupazione provvisoria fino ad una sporgenza massima dalla vetrina del negozio o dalla parete impegnata di mt. 1,00.

- I concessionari delle autorizzazioni per la esposizione di merci di cui ai punti d-c, sono obbligati ad effettuare la pulizia costante da imbrattamenti e rifiuti propri o che occasionalmente possono derivare anche da cause estranee allo stesso esercizio commerciale, sia sull'area in concessione che per gli spazi immediatamente prossimi.

- Le infrazioni al disposto delle presenti disposizioni verranno sanzionate secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana, con ammende da £.6.000 a £.100.000 - oblazione in via breve £.12.000, con precisazioni che dopo tre consecutive infrazioni relative allo stesso oggetto, l'Amministrazione provvederà alla sospensione della concessione di suolo per un periodo massimo di giorni trenta e, successivamente, in caso di recidiva o qualora si persistesse nello stesso tipo di infrazione alla revoca definitiva della concessione.

3) L'articolo 10 del regolamento di polizia urbana viene modificato come segue:

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.

- L'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali, ombrelloni od altro, può essere consentita davanti ai negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
- Nella licenza di occupazione che potrà essere di durata semestrale od annuale, sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
- I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di $\frac{2}{3}$ della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservato alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni caso.
- L'Amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico.
- I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati, sempre puliti, provvisti di tovaglie di stoffa sempre linde con esclusione di coprimacchie in plastica od altro.
- In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.
- Ammenda da £.6.000 a £.100.000
- Oblazione in via breve £.12.000

- Di delegare la Giunta Municipale per l'adozione di tutti i provvedimenti in merito agli artt. 13 e 10 del Regolamento di Polizia Urbana modificati.
- Con separata votazione su proposta dell'Assessore Anastasio di chiarare la presente immediatamente eseguibile Presenti 19 a favore 11 - contrari 3 (MSI)- astenuti 5 (D.C.), la presente visto l'esito della votazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Giuseppe CALEA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Andrea Amendola

F.to Dott. Francesco D'Arienzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 25 DIC. 1987

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25 DIC. 1987 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno festivo di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 530/1947 e dell'art. 59 Legge n. 62/1953.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dal Municipio, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (1):

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2° comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 4° comma - Legge n. 62/1953

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

**APPROVAZIONE
REGIONE CAMPANIA**

Prot. N. 1335 Salerno, li 10-2-88
La Sezione di Controllo di Salerno, nella seduta del 25 verb. n. 310
ha adottato il seguente provvedimento

NULLA DA OSSERVARE 7.9.88
IL SEGRETARIO

F. to